



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

immediata esecuzione

N. 49

Data 19/07/2018

Oggetto: Attuazione dell'art. 3 della Legge Regione Sicilia n. 27 del 29/12/2016, pubblicata nella G.U.R.S. del 31/12/2016, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", dell' art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018, pubblicata nella G.U.R.S. (Supplemento ordinario) dell'11/05/2018, e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **12,00** nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

<i>Componenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1)	<i>CALDERARO Francesco</i>	<i>PRESIDENTE</i>	<i>si</i>
2)	<i>BELLOMO Carmelo Antonio</i>	<i>ASSESSORE</i>	<i>si</i>
3)	<i>LO VERDE Antonio</i>	<i>“</i>	<i>si</i>
4)	<i>FIANDACA Daniela</i>	<i>“</i>	<i>si</i>

con la partecipazione del Segretario Generale *Dott.ssa Piera Mistretta*.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo sulla scorta delle direttive dell' A.C. sottopone all'esame della G.M. la seguente proposta di deliberazione ad oggetto :

"Attuazione dell'art. 3 della Legge Regione Sicilia n. 27 del 29/12/2016, pubblicata nella G.U.R.S. del 31/12/2016, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", dell' art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018, pubblicata nella G.U.R.S. (Supplemento ordinario) dell'11/05/2018, e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020".

Premesso:

- che i legislatori nazionali e regionali hanno delineato i possibili percorsi normativi al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo storico del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella P.A. e procedere, ove ritenuto possibile, alla stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fornendo tutela e valorizzazione alle professionalità maturate dal personale in servizio presso gli Enti locali, in coerenza con i fabbisogni rilevati e con la dotazione organica;
- che a tale scopo il legislatore regionale è intervenuto con l'art. 3 della Legge Regione Sicilia n. 27 del 29/12/2016, (G.U.R.S. n. 58 del 31/12/2016), avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";
- che il legislatore nazionale è, quindi, intervenuto con l'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 avente ad oggetto: "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi ... della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. n. 130 del 07/06/2017) ;
- che, da ultimo, l'art. 26 della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018 ha dettato ulteriori norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali .

Dato atto :

- che con Conferenza di servizi del 21/11/2017, l'Amministrazione di questo Comune ha manifestato la necessità di avviare il percorso della stabilizzazione di tutto il personale precario in servizio presso l'Ente dando mandato agli uffici, ciascuno per quanto di competenza, di avviare le procedure per la stabilizzazione ricorrendone i presupposti della normativa nazionale e/o regionale ;
- che con deliberazione di G.M. n. 113 del 29/12/2017 è stato espresso atto di indirizzo per l'attuazione della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Castellana Sicula entro l'anno 2018 .

Richiamati, integralmente, gli atti con cui questo comune ha iniziato ad avviare un graduale percorso per la stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso l'Ente e proveniente dal bacino del precariato storico regionale ed in particolar modo:

- **la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 25/09/2014**, con cui è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente, al fine di definire la situazione occupazionale, individuarne i fabbisogni del personale e avviare le procedure di stabilizzazione, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente, in esecuzione delle disposizioni impartite dall'art. 30 della L.R. 28/01/2014 n. 5 che ha recepito la disciplina contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013 n. 125;
- **la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 28/05/2016**, con cui è stata approvata la revisione della struttura organizzativa del Comune con l'allegato organigramma del personale con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- **la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 17/06/2016**, con cui è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016 – 2018, al fine di avviare la stabilizzazione per il personale con contratto a tempo determinato riservata ai lavoratori inseriti nell'apposito elenco

- regionale previsto dall'art. 30 della L.R. n. 5/2014; tali contratti, nelle more del completamento delle relative procedure, sono stati prorogati con scadenza al 31/12/2018 ai sensi della L. R. 27/2016;
- **la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 22/11/2016** con cui è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2016/2018 ;
 - **la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 25/11/2016**, con cui è stata approvata la relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016 – 2018 ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, della L.R. 17/03/2016 n. 3 e ss.mm. ;
 - **la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 05/01/2017** avente ad oggetto: "Prosecuzione fino al 31/12/2018 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori provenienti dal bacino di cui alle LL.RR. 85/95, 16/06 e 21/03 e appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili";
 - **la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28/03/2018**, avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Anno 2018 ", dalla quale si evince che non vi sono situazioni di soprannumero e, comunque, di eccedenza di personale a tempo indeterminato ;
 - **la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/04/2018** con cui è stato approvato il Piano della performance e il Piano degli obiettivi relativo agli anni 2018-2020 e relative schede di assegnazione degli obiettivi per l'esercizio in corso .

Richiamati :

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale al fine migliorare la funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio ;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che dispone : *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"* ;
- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal D.Lgs. n. 75/2017 che dispone : *"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. "*

Considerato :

- che il D. Lgs. n. 75/2017 ha operato un'inversione del ruolo della dotazione organica rispetto al piano di fabbisogno del personale, prevedendo che in sede di definizione del piano triennale del fabbisogno di personale ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6 – ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima ..., garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avvenga nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente ;
- che sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica è stata pubblicata la direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08/05/2018 recante le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale .

Rilevato:

- che l'art. 1, comma 424, della Legge 23/12/2014 n. 190, (legge di stabilità 2015) prevede che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (personale di Città metropolitane e Province)”* ;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”*;
- che l'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) è stato modificato dall'art. 22, comma 2, del D.L 24/04/2017 n. 50, convertito con L. 21/06/2017 n. 96, stabilendo che nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018, le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale sono innalzate dal 25% al 75% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente purché il rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente risulti inferiore al limite fissato per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari con apposito decreto del Ministero dell'Interno (che per il triennio 2017 – 2019 è stato adottato in data 10/04/2017);
- che, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015 (sopra citato), nel testo modificato dalla Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100 % delle cessazioni del 2017 se il rapporto tra spesa del personale dell'anno precedente e la media delle entrate correnti registrate nei consuntivi dell'ultimo triennio è inferiore al 24 % .

Rilevato, altresì che ai sensi dell' art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii. :

- sono confermate le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 - bis e 557 - ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, rispettivamente sanciscono il principio di riduzione delle spese di personale negli enti soggetti al patto di stabilità, specificano le spese di personale da considerare ai fini dell'applicazione del comma 557 e stabiliscono il divieto di assunzione in caso di mancato rispetto del comma 557 (comma 5, quarto periodo) ;
- a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile (comma 5, quinto periodo) ;
- è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (comma 5, quinto periodo) ;

- si stabilisce, al comma 6, che i limiti previsti dal medesimo art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Visti :

- l'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122, secondo cui : *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.” ;*
- l'art. 1, comma 557 – ter , della legge n. 296/2006 e s.m. i., secondo cui *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;*
- l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che così recita : *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.” ;*
- l'art. 1, comma 557 – quater della legge n. 296/2006, inserito dall'art. 3, comma 5 – bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in virtù del quale : *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”(triennio 2011/2013) ;*
- il comma 707, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 *nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti ;*
- il comma 762 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734” (con la conseguenza che per il futuro i vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio);*
- l'art. 9, comma 1 – quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla L. n. 169/2016, secondo cui a decorrere dall'anno 2017 la mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato è sanzionata con la penalità del blocco delle assunzioni (anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) che scatterà anche nell'ipotesi di ritardo nella trasmissione dei documenti alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) rispetto al termine di trenta giorni dalla loro approvazione e cesserà all'atto di approvazione e invio dei documenti .

Dato atto:

- che per il triennio 2013 - 2015 non sussistono resti assunzionali, ritenuto che l'ultima cessazione di un dipendente a tempo indeterminato dal servizio risale al 2011;
- che nel 2018, oltre alle capacità assunzionali dell'anno in corso, sono altresì utilizzabili le capacità assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017 ;
- che nell'anno 2016 sono cessati dal servizio due dipendenti a tempo indeterminato, rispettivamente di categoria C e D, la cui spesa annua è pari complessivamente a € 77.238,40;
- che nell'anno 2017 sono cessati dal servizio due dipendenti a tempo indeterminato entrambi di categoria C, la cui spesa annua è pari complessivamente a € 69.647,07 ;
- che per l' anno 2018 non sono previste cessazioni ;
- che si prevede la cessazione dal servizio di un dipendente di categoria A nel 2019 e di due dipendenti rispettivamente di categoria C e D nel 2020, per raggiunti limiti di età ;
- che:
 - o tenuto conto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016 (n. 19) e della popolazione residente al 31/12/2016 (n. 3339 abitanti), risulta un rapporto di 1 dipendente ogni 175 abitanti ;
 - o tenuto conto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2017 (n. 17) e della popolazione residente al 31/12/2017 (n. 3287 abitanti), si registra un rapporto di 1 dipendente ogni 193 abitanti;
 - o pertanto, sia nel 2017 che nel 2018 il rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente risulta indubbiamente più virtuoso rispetto al rapporto medio stabilito con il decreto del Ministero del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 per i Comuni da 3000 a 4999 abitanti e pari a 1/150 ;
- che, secondo quanto comunicato dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario con nota prot. n. 7396 del 18/06/2018, il rapporto tra spesa del personale dell'anno precedente (pari ad € 1.395.793,06) e la media delle entrate correnti registrate nei consuntivi dell'ultimo triennio (pari ad € 3.489.114,30) risulta superiore al 24 % ;
- che l'Ente ha una capacità assunzionale di € 57.928,80 nel 2017 (pari al 75% della spesa dei cessati nel 2016) e di € 52.235,30 nel 2018 (pari al 75% della spesa dei cessati nel 2017) e, quindi, una capacità assunzionale complessivamente considerata e utilizzabile nel triennio 2018-2020 di € 110.164,10 .

Considerato che, alla luce delle capacità assunzionali e delle disposizioni normative di cui sopra, l'Ente non ha previsto alcuna assunzione nel 2016 né deve accantonare risorse relative alle capacità assunzionali 2015 e 2016 (essendone privo) per favorire la mobilità del personale proveniente dagli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Dato atto:

- che nel Comune prestano servizio 17 dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno come da prospetto :

Categoria giuridica/posizione economica	Profilo professionale	Orario settimanale	n. Unità
D3 – D6	Ingegnere	36	1
D3 – D6	Funzionario contabile	36	1
D – D6	Comandante P.M.	36	1
D – D5	Istruttore Direttivo Tecnico (L.R. 26/86)	36	1
D – D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	36	1
C - C5	Istruttore Amministrativo	36	2

C – C5	Geometra (L. R. 26/86)	36	1
C – C5	Agente P. M.	36	3
B3 – B7	Autista scuolabus e mezzi pesanti	36	1
B - B6	Operatore Ecologico – Autista mezzi pesanti	36	1
B - B 5	Operatore Ecologico – Autista mezzi pesanti	36	2
A – A5	Centralinista (categoria protetta)	36	1
A - A5	Custode/Autista/Necroforo/Operatore Ecologico	36	1
TOTALE			n. 17

- che nel Comune prestano, altresì, servizio n. 29 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali stipulato ai sensi delle Leggi Regionali n. 85/95 e n. 16/2006 e n. 2 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, rispettivamente a 18 e a 16 ore settimanali, stipulato ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 21/2003, come da prospetto :

Categoria giuridica/posizione economica	Profilo professionale	Orario settimanale	n. Unità
C 1	Istruttore	24	n. 9
C 1	Ragioniere	24	n. 1
C 1	Agente di Polizia Municipale	24	n. 2
B 3	Ausiliario del traffico/autista	16	n. 1
B 1	Esecutore	24	n. 14
B 1	Esecutore operaio	24	n. 2
A 1	Operatore/ausiliario del traffico	24	n. 1
A 1	Puliziere esecutore	18	n. 1
TOTALE			n. 31

- che le spese di personale nell'anno 2017, calcolate ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ammontano ad € 1.395.793,06 ;
- che viene rispettato il principio di contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 ("**spesa potenziale massima**" pari ad € **1.588.991,67**) in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 557 – quater , della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 – bis del D. L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 ;
- che l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, lettera b), della Legge n. 296/2006, con la deliberazione di G.M. n. 35 del 28.05.2016 (ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula") ha provveduto alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratiche – amministrative riducendo i settori funzionali da 5 a 4 in modo da diminuire l'incidenza delle posizioni dirigenziali ;
- che questa Amministrazione, riconoscendo le professionalità acquisite con anni di esperienza lavorativa in settori spesso nevralgici per l'Ente dal personale precario (che oggi rappresenta più del 50 % della forza lavorativa del Comune e contribuisce in modo determinante al regolare funzionamento dell'Ente e all'efficiente erogazione dei servizi di competenza), intende attivare le procedure per la definitiva stabilizzazione dello stesso nel rispetto delle vigenti normative ;

- che la stabilizzazione del personale precario rientra tra gli obiettivi specifici assegnati ai responsabili di posizione organizzativa per l'anno 2018 dal Piano della Performance 2018-2020 approvato con deliberazione di G.M. n. 26 del 30/04/2018 .

Richiamati :

- l'art. 3 Legge della Regione Sicilia del 29/12/2016 n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario" che così dispone al comma 1: *"... i comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le risorse previste dall'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";*
- l'art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della Legge Regionale 08/05/2018, n. 8 che così recita :
 - o al comma 1 : *"In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e della relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente :*
"22.. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" ;
 - o al comma 5 : *"Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28." ;*
 - o al comma 6 : *"Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (che istituisce un Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari derivanti dall'abrogazione di norme già recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo*

stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi."

- *al comma 7 : "Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.";*
- *al comma 8 : "La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)."*

Visti:

- l'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 101/2013, convertito dalla L. 125/2013, che contempla una disciplina dei processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni ;
- l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che nel recepire la disciplina statale prevede norme attuative delle disposizioni finalizzate alla eliminazione o, comunque, alla riduzione dell'elevato numero di contratti di lavoro a tempo determinato instaurati dalla P.A. ;
- la circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 5500/US1/2014 del 03/02/2014 che riporta disposizioni attuative del citato art. 30 ;
- l'art. 20 del D.,Lgs. n. 75/2017 che prevede ulteriori norme per il "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" .

Considerato che l'importo della spesa annuale presunta a regime per la stabilizzazione e l'assunzione dei 31 dipendenti anzidetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale, per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, a quello a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015 (art. 3, comma 1, ultimo periodo della L. R. n. 27/2016), ammonta presuntivamente ad € 581.555,98 (comprensivi degli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL delle funzioni locali e degli oneri a carico dell'Ente) oltre gli eventuali assegni per il nucleo familiare se e in quanto dovuti .

Dato atto :

- che, come comunicato dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario con nota prot. n. 7396 del 18/06/2018, la media della spesa complessiva dei lavoratori a tempo determinato relativa al triennio anteriore al 2016 (2014 - 2015) può essere quantificata in € 625.805,20 ;
- che, inoltre, come si evince dalla nota anzidetta, la media della spesa complessiva dei lavoratori a tempo determinato del triennio 2015 - 2017 si può quantificare in € 607.201,24 ;
- che la spesa complessiva annua a regime di € 581.555,98, necessaria per la stabilizzazione dei 31 dipendenti a tempo determinato di cui sopra in servizio presso il Comune di Castellana Sicula, rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e non supera né la media del triennio anteriore al 2016 (triennio 2013-2015) né la media del triennio 2015 - 2017 delle risorse utilizzate per i contratti di lavoro flessibile e, in particolare, per i contratti a tempo determinato.

Ritenuto, pertanto, di destinare per intero alle procedure di stabilizzazione le risorse di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122 e ss.mm.ii., come sopra quantificate, già previste per i contratti flessibili e, in particolare, per gli anzidetti contratti a tempo determinato (nel rispetto del limite del loro ammontare medio relativo sia al triennio 2013-2015 che al triennio

2015-2017, previsto rispettivamente dall'art. 3, comma 1, della L. R. n. 27/2016 e dall'art. 26, comma 5, della L. R. n. 8/2018), e che sono aggiuntive rispetto alle risorse relative alle capacità assunzionali risultanti dal turnover, ai sensi dell' art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) modificato dall'art. 22, comma 2 del D.L n. 50/2017, conv. con L. n. 96/2017, e dall'art. 1, comma 863 della Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) .

Visto il comma 6 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, in cui per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari è riconosciuto, dalla data di assunzione e per l'intera durata del rapporto di lavoro, un contributo regionale in misura pari a quanto previsto dal comma 10 (contributo per la proroga del personale a tempo determinato) e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.

Visti :

- l'art. 7 della L.R. n. 27/2016 in cui si attesta che gli oneri derivanti dalle stabilizzazioni trovano copertura nel bilancio regionale (fino al 2038) e, pertanto, per il Comune sussiste invarianza della spesa per la stabilizzazione;
- il comma 8 dell'art. 26 della L. R. n. 8/2018 (sopra richiamato) che assicura la copertura finanziaria degli interventi di stabilizzazione .

Dato atto :

- che l'Ente nell'esercizio 2017 ha rispettato il pareggio di bilancio ed ha trasmesso in data 31/03/2018 la relativa certificazione al Ministero dell' economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ;
- che viene rispettato il principio di contenimento della spesa di personale (pari ad € 1.395.793,06 per il 2017) rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 ("**spesa potenziale massima**" pari ad € **1.588.991,67**), in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 557 – quater , della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 – bis del D. L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 ;
- che il Comune è in regola con gli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 3 della legge 68/99;
- che con deliberazione di G. M. n. 16 del 28/03/2018, avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Anno 2018 " è stato accertato che non esistono situazioni di soprannumero e, comunque, eccedenze di personale a tempo indeterminato ;
- che è stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione di cui al D.M. del 10/04/2017;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05/06/2018 è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 ;
- che con deliberazione del C.C. n. 65 del 28/12/2016 è stata rinviata fino all'esercizio 2017 la predisposizione del bilancio consolidato ;
- che non risulta gravare sull'Ente alcuno specifico divieto di assunzione ;
- che l'Ente non è strutturalmente deficitario .

Atteso che, sensi dell'art. 53, comma 1 della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione vanno espressi i pareri sotto il profilo tecnico e contabile .

Vista la normativa regionale in tema di stabilizzazione del personale precario:

- L. R. 08/05/2018, n. 8 ;
- L.R. 29/12/2016 n. 27 ;
- L.R. 17/03/2016 n. 3 ;

- L.R. 28/01/2014 n. 5 ,

PROPONE

in coerenza con i fabbisogni dell'Ente stabiliti con gli atti in premessa richiamati e in esecuzione della volontà dell'Amministrazione espressa in sede di Conferenza di servizi del 21/11/2017 e con l'atto di indirizzo impartito con la deliberazione di G.M. n. 113 del 29/12/2017 :

1. di avviare con il presente Piano triennale dei Fabbisogni 2018/2020, a norma dell'art. 3 della L. R. n. 27/2016, dell'art. 26 della L. R. n. 8/2018 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, un processo di stabilizzazione dei n. 29 lavoratori del Comune di Castellana Sicula con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali stipulato ai sensi delle Leggi Regionali n. 85/95 e n. 16/2006 e dei n. 2 lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, rispettivamente a 18 e a 16 ore settimanali, stipulato ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 21/2003, in servizio presso il Comune di Castellana Sicula ;
2. di stabilizzare i lavoratori di cui al punto 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale, per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, a quello relativo ai rispettivi contratti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015 secondo il prospetto sopra riportato ;
3. di dare, quindi, atto che le predette assunzioni saranno così effettuate:

<p>ANNO 2018</p> <p>Risorse aggiuntive (art. 3, comma 1 L. R. n. 27/2016, art. 26, comma 5, L. R. n. 8/2018) Copertura a regime (art. 7 L.R. n. 27/2016 ; art. 26, comma 8, L.R. n. 8/2018)</p>	<p>Fabbisogno annuale :</p> <p>Processo di stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale, per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, a quello relativo ai rispettivi contratti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015 dei lavoratori di cui al prospetto sopra riportato, ovvero :</p> <p>n. 29 lavoratori del Comune di Castellana Sicula con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali stipulato ai sensi delle L.R. n. 85/95 e n. 16/2006 ;</p> <p>n. 2 lavoratori del Comune di Castellana Sicula con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, rispettivamente a 18 e a 16 ore settimanali, stipulato ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 21/2003 .</p> <p>Importo spesa annuale presunta : € 581.555,98 (comprensivi degli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL delle funzioni locali e degli oneri a carico dell'Ente) oltre eventuali assegni per il nucleo familiare se dovuti .</p>
<p>ANNO 2019</p> <p>Risorse assunzionali ordinarie (art. 1, comma</p>	<p>Fabbisogno annuale :</p>

<p>228, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), modificato dall'art. 22, comma 2, D.L n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, e dall'art. 1, comma 863 della Legge n. 205/2017) :</p> <p>75% dei cessati nel 2016</p> <p>Importo della spesa € 57.928,80</p>	<p>Da stabilire con successivo piano annuale dei fabbisogni</p>
<p>ANNO 2020</p> <p>Risorse assunzionali ordinarie (art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), modificato dall'art. 22, comma 2, D.L n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, e dall'art. 1, comma 863 della Legge n. 205/2017) :</p> <p>75% dei cessati nel 2017</p> <p>Importo della spesa € 52.235,30</p>	<p>Fabbisogno annuale :</p> <p>Da stabilire con successivo piano annuale dei fabbisogni</p>

4. di riservarsi di determinare la programmazione del fabbisogno per gli anni 2019 - 2020 qualora si dovessero verificare altre esigenze nelle specifiche annualità ;
5. di dare atto che la stabilizzazione del personale precario non comporterà aumento della spesa in quanto verranno utilizzate le risorse assunzionali aggiuntive previste *dall'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L.31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122 e ss.mm.ii*, richiamate dall'art. 3, commi 1 e 6, della L. R. n. 27/2016, dall'art. 7 della L.R. n. 27/2016 e dall'art. 26 della L. R. n. 8/2018 ;
6. di dare mandato al responsabile del settore amministrativo di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato e al responsabile del settore economico e finanziario di provvedere ad ogni altro adempimento inerente la spesa del personale in argomento.
7. di dare atto che in ordine al presente Piano triennale dei fabbisogni di personale dovrà essere acquisito il prescritto parere del Revisore dei conti ai sensi dell' art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e attestato quanto previsto dall'art. 26, comma 5, della L. R. n. 8/2018 ;
8. di assicurare nell'adozione del presente piano la preventiva informazione sindacale;
9. di trasmettere il presente piano triennale, a cura del Sindaco legale rappresentante dell'Ente, alla Regione Sicilia - Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica.
10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per gli adempimenti consequenziali.

Castellana Sicula, li 20/06/2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente : Il Responsabile del Settore Amministrativo

OGGETTO: “Attuazione dell’art. 3 della Legge Regione Sicilia n. 27 del 29/12/2016, pubblicata nella G.U.R.S. del 31/12/2016, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”, dell’ art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018, pubblicata nella G.U.R.S. (Supplemento ordinario) dell’11/05/2018, e dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020”

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione :

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Li 20/06/2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, precisando che le somme necessarie al pagamento delle retribuzioni del personale di cui alle LL. RR. n. 85/95, n. 16/06 e n. 21/03 ammontano a complessive € 593.616,00, di cui € 518.880,00 sono imputate al Fondo straordinario di cui all’art. 30, comma 7 L.R. n. 5/14 e s.m.i. e quindi trasferite dall’Assessorato Reg. delle Autonomie locali e Funzione Pubblica. La rimanente somma pari a € 74.736,00 è prevista nel bilancio di previsione 2018/2020, pertanto l’Ente a regime è in grado di sostenere la relativa spesa.

Li 18/07/2018

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to D.ssa Vincenzina Di Girgenti

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento ;

Visti i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 53 , comma 1 , della legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ;

Vista la certificazione rilasciata in data 17/07/2018 dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario in cui si attesta :

- che sono stati rispettati i vincoli della spesa per il personale come disposti dalla normativa vigente, che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di Ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 ;
- che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.L. n. 66/2014 ;
- che ai sensi dell' art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2017 ;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 sono stati trasmessi alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione ;

Visto il parere FAVOREVOLE del Revisore dei Conti in data 18/07/2018 ;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore Amministrativo ad oggetto **“Attuazione dell'art. 3 della Legge Regione Sicilia n. 27 del 29/12/2016, pubblicata nella G.U.R.S. del 31/12/2016, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”, dell' art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018, pubblicata nella G.U.R.S. (Supplemento ordinario) dell'11/05/2018, e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020”** che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge ;
- di dare atto che :
 - come si evince dal parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, la spesa annuale a regime necessaria per la stabilizzazione ammonta a complessivi € 593.616,00;
 - che la stessa, in ogni caso, rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 , del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, e non supera né la media del triennio anteriore al 2016 (triennio 2013-2015) né la media del triennio 2015-2017 delle risorse utilizzate per i contratti di lavoro flessibile e, in particolare, per i contratti a tempo determinato (ai sensi , rispettivamente, dell' art. 3, comma 1, della L. R. n. 27/2016 e dell'art. 26, comma 5, della L. R. n. 8/2018) ;

- che nell'adozione del presente piano è stata assicurata la preventiva informazione sindacale, in quanto lo stesso è stato trasmesso con nota prot. n. 7537 del 20/06/2018 alla CISL Funzione Pubblica Palermo Trapani, alla C.G.I.L. , Segreteria Zonale di Termini Imerese, alla UIL FPL Palermo e alle RSU del Comune, senza che siano stati mossi rilievi ;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di predisporre gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato e al Responsabile del Settore Economico e Finanziario di provvedere ad ogni adempimento inerente la spesa di personale, anche in riferimento a quanto previsto dall' art. 3, comma 1, della L. R. n. 27/2016 e dall'art. 26, comma 5 , della L. R. n. 8/2018.

Con successiva unanime votazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo per la motivazione espressa in calce alla proposta del competente funzionario responsabile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Francesco Calderaro

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: Carmelo Bellomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Piera Mistretta

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito www.comune.castellanasicula.pa.it dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,

A T T E S T A ;

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _____ e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula , li _____

Il Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data : **19 luglio 2018**

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li 19 luglio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Piera Mistretta

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Castellana Sicula, li 19 luglio 2018

f.to Dott.ssa Piera Mistretta